

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOCINO, CHATRIAN, GUERRIERI FILIPPO, COPPI ALESSANDRO, BOSCO LUCARELLI, BOVETTI, CARIGNANI, CARRON, CAVALLI, CODACCI-PISANELLI, FANELLI, GEUNA, GRECO, MARZAROTTO, MEDA, MEDI, ORLANDO, PAGLIUCA, PIETROSANTI, SPIAZZI, TRIMARCHI, VALANDRO GIGLIOLA, CUTTITTA, DE CARO RAFFAELE, GIANNINI GUGLIELMO, VIOLA, MIEVILLE, MELIS

Annunziata il 10 ottobre 1952

Riordinamento degli organici del personale amministrativo
del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — I vigenti organici del personale amministrativo delle Forze armate sono stati fissati per l'Esercito nel 1940 (regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663), per la Marina nel 1941 (regio decreto 14 giugno 1941, n. 614) e per l'Aeronautica nel 1937 (regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104).

Da molti anni, dunque, detti organici non hanno subito alcuna variante, nonostante la crescente complessità delle norme regolanti l'attività amministrativa abbia comportato una maggiore diversificazione nelle prestazioni degli uffici, determinando la necessità di specializzare i compiti degli uffici medesimi con conseguente scissione di competenze, che prima potevano rimanere raggruppate sotto la responsabilità di un solo dirigente.

Si aggiunga a ciò l'accresciuta attività degli organi centrali delle Amministrazioni militari per fronteggiare la poderosa opera di ricostruzione delle Forze armate nei suoi effettivi, nei suoi istituti, nella sua legislazione, e per provvedere all'inserimento delle stesse nel quadro più vasto della organizzazione difensiva.

È noto che il Ministero della difesa, ben conscio della necessità di assicurare il perfetto

funzionamento dei vari servizi delle Forze armate, ha predisposto da tempo un disegno di legge inteso ad attuare una redistribuzione dei posti di organico dei dipendenti ruoli del personale amministrativo, tale da adeguare la struttura degli organici alle esigenze dei servizi ed eliminare l'inconveniente per cui, in mancanza dei funzionari del grado richiesto, si è dovuto affidare la reggenza di molti uffici a personale di grado inferiore, se non addirittura a personale avventizio.

Risulta che l'iniziativa della Difesa riportò anche la adesione del Tesoro ed il benessere del Ministro *pro-tempore* per la riforma dell'Amministrazione, onorevole Petrilli, il quale ebbe a riconoscere che il proposto riordinamento dei ruoli amministrativi di gruppo A, in quanto inteso soltanto al conseguimento di una più funzionale distribuzione del personale nei singoli gradi, non si presentava incompatibile col progettato riassetto generale della pubblica Amministrazione.

Ciò nonostante il provvedimento non ha più avuto corso, sembra per attendere la riforma dell'Amministrazione, per essere inquadrato nella riorganizzazione dei servizi.

Senonché, quando si tenga presente che il Ministero della difesa ha riunito in sé le tre Amministrazioni militari che fino a pochi anni or sono furono sempre nettamente distinte, non può a meno di riconoscersi che una riorganizzazione dei servizi del Ministero stesso richiede studi accurati e necessaria ponderazione anche ad evitare soluzioni affrettate e pregiudizievoli in un settore così delicato della vita dello Stato.

Rinviare quindi alla soluzione di tale più grosso e ponderoso problema l'attuazione dell'iniziativa in questione significherebbe procrastinare oltre misura un provvedimento che, diretto com'è ad assicurare il miglior funzionamento di un ramo così importante della pubblica Amministrazione, si presenta con carattere di immediatezza.

Ci onoriamo pertanto sottoporre al Parlamento la suddetta iniziativa, affinché gli onorevoli colleghi, che già hanno avuto occasione di deliberare o hanno in corso di esame provvedimenti sugli organici degli ufficiali delle tre Forze armate, possano contemporaneamente considerare le esigenze indilazionabili dei servizi amministrativi affidati ai funzionari civili delle Forze armate stesse.

La proposta di legge, che intende perseguire tale scopo, consta di 6 articoli.

Gli articoli 1, 3 e 4 fissano i nuovi organici, rispettivamente, per i funzionari amministrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con le seguenti varianti rispetto agli organici vigenti:

	Esercito	Marina	Aeronautica
Direttori generali	—	—	—
Ispettori generali.	+ 3	+ 2	+ 4
Direttori capi di- visione . . .	+ 4	+ 4	+ 6
Capi sezione . .	+ 9	+ 4	+ 2
Primi segretari. .	+ 4	+ 6	—
Segretari	— 35	— 12	— 14
Vice segretari . .	— 8	— 5	— 10

Le varianti si giustificano, per quanto concerne i gradi superiori, con le esigenze già illustrate relative alla maggiore specializzazione dei compiti assegnati ai vari uffici; per i gradi inferiori le varianti stesse vanno considerate in rapporto all'inquadramento in corso degli avventizi nei ruoli transitori, che consentirà di devolvere in via normale ad avventizi laureati parte dei compiti esplicitati dai funzionari di grado X e XI.

In tal modo le riduzioni di organico nei gradi iniziali non potranno risolversi in danno del servizio, mentre compenseranno la spesa derivante dai lievi ritocchi apportati agli organici dei gradi superiori.

Gli articoli 2 e 5 contengono le necessarie norme di coordinamento con alcune vigenti disposizioni, che consentono per l'Esercito e l'Aeronautica collocamenti fuori ruolo di funzionari destinati all'assolvimento di particolari compiti di carattere ispettivo.

L'articolo 6 prevede infine il conferimento, mediante scrutinio per merito comparativo anziché per esami, dei posti di grado VIII.

Circa quest'ultima disposizione, che reca una deroga alla disposizione di carattere normale che sancisce per la promozione al grado VIII di gruppo A l'obbligo dell'esame, si sottolineano i motivi che, a nostro parere, sembrano giustificare una tale deroga.

Come è stato detto in precedenza, l'iniziativa in oggetto è determinata dalla necessità di riordinare i ruoli, allo scopo di poter disporre di un maggior numero di gradi più elevati, ovviando in tal modo alla situazione per la quale si è stati costretti, tra l'altro, all'impiego sistematico di personale dei gradi inferiori per la reggenza di uffici che dovrebbero organicamente essere diretti da funzionari dei gradi superiori. Ora, appunto tale necessità consiglia di promuovere al più presto i funzionari di grado IX, i quali hanno già da molti anni, nella loro grande maggioranza, la reggenza di sezioni, e ciò può aversi solo dando facoltà all'Amministrazione di conferire i posti di grado VIII a scrutinio per merito comparativo, anziché per esami, lo espletamento dei quali, è da prevedere, richiederebbe circa due anni.

D'altra parte nei tre ruoli del personale della carriera amministrativa della Difesa vi è un gruppo di primi segretari (grado IX) entrati in servizio prima o durante l'ultima guerra (dal 1938 al marzo 1943) e che pertanto ha un'anzianità di servizio dai 9 ai 14 anni.

Ora, se questi primi segretari dovessero attendere l'espletamento degli esami essi vedrebbero ritardata la loro promozione di circa due anni dalla data di entrata in vigore della legge, ricevendo in tal modo un danno ancora maggiore di quello finora subito a causa sia dell'attuale composizione degli organici, sia della sospensione degli esami che, in vigore dal 1942, non ha consentito agli interessati di far valere a tempo opportuno le proprie eventuali maggiori capacità nei riguardi di colleghi con anzianità anche

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di poco superiore alla propria. E ciò, senza soffermarsi sulla circostanza che i suddetti primi segretari si troverebbero a sostenere gli esami in concorrenza con colleghi molto più giovani e freschi di studi, in quanto entrati in carriera dopo la guerra, e che, per di più, hanno la possibilità di vedere valutato a proprio favore anche il servizio eventualmente prestato in guerra prima dell'assunzione.

I proponenti confidano che il provvedimento incontrerà il consenso degli onorevoli colleghi anche perché, dato il suo carattere di un riordinamento dei ruoli, concretato in una semplice redistribuzione dei posti nei

vari gradi, non sembra che la sua emanazione potrà avere riflessi o interferenze sui problemi inerenti alla riforma dell'Amministrazione attualmente allo studio.

Si ritiene, anzi, che il provvedimento potrebbe costituire una misura opportuna in vista di detta riforma, in quanto consentirebbe che in tale sede i ruoli del personale amministrativo delle Forze armate non presentino notevoli differenze rispetto ai ruoli similari delle altre Amministrazioni.

Il provvedimento così come proposto non comporta oneri per il Bilancio in quanto le modifiche organiche da esso contemplate si compensano tra loro agli effetti della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella organica del personale civile della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'Esercito, di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	2
5° Ispettori generali	15
6° Direttori capi divisione	32
7° Capi sezione	49
8° Consiglieri	54
9° Primi segretari	64
10° Segretari	79
11° Vice segretari	79
Totale	295

ART. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico del proprio grado dei funzionari di grado non superiore al sesto della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'Esercito destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e dall'articolo 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851.

ART. 3.

La tabella organica del personale civile della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 694, è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	2
5° Ispettori generali	6
6° Direttori capi divisione	20
7° Capi sezione	24
8° Consiglieri	27
9° Primi segretari	34
10° Segretari. . . }	38
11° Vice segretari }	
Totale	151

ART. 4.

La tabella organica n. 1 del personale civile della carriera amministrativa dell'Aeronautica, di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali	1
5° Ispettori generali	7
6° Direttori capi divisione	22
7° Capi sezione	33
8° Consiglieri	36
9° Primi segretari	55
10° Segretari. . . }	58
11° Vice segretari }	
Totale	212

ART. 5.

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico del proprio grado dei funzionari di grado non superiore al sesto della carriera amministrativa dell'Aeronautica destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748, nonché per quanto riguarda il collocamento fuori del ruolo or-

ganico dei due funzionari di grado non superiore al sesto della carriera predetta, previsto dai decreti interministeriali 16 febbraio 1936 e 5 agosto 1936, recanti norme per l'applicazione del regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1766, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 352, concernente agevolzze fiscali a favore delle scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali.

Il soprannumero eventualmente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di ispettore generale della carriera amministrativa dell'Aeronautica per effetto del regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, è assorbito con i posti che risulteranno disponibili nel grado stesso alla data predetta.

Ai fini del riassorbimento, si tiene conto anche dei posti portati in aumento nel grado 5° per effetto del precedente articolo 4.

Il regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, è abrogato.

ART. 6.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data della sua entrata in vigore i posti disponibili nel grado ottavo dei ruoli considerati negli articoli 1, 3 e 4 sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Possono essere scrutinati gli impiegati dei gradi nono e decimo che, oltre a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, abbiano l'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per essere ammessi agli esami di idoneità.